

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
15 aprile 1998 *

Nel procedimento C-43/98 P(R),

Camar Srl, società di diritto italiano, con sede in Firenze, con gli avv. ti Wilma Viscardini Donà, Mariano Paolin e Simonetta Donà, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 dicembre 1997, causa T-260/97 R, Camar/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II-2357), nonché all'adozione dei provvedimenti provvisori chiesti in primo grado,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hubert van Vliet e Francesco Ruggeri Laderchi, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Jan-Peter Hix e Antonio Tanca, consiglieri giuridici, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

resistenti in primo grado,

* Lingua processuale: l'italiano.

sostenuti da

Repubblica francese, rappresentata dalle signore Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e Christina Vasak, segretario aggiunto per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

interveniente in primo grado,

e da

Regno di Spagna, rappresentato dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

interveniente in questo procedimento,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

sentito l'avvocato generale J. Mischo,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 febbraio 1998, la Camar Srl ha proposto un ricorso contro l'ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado 10 dicembre 1997, causa T-260/97 R, Camar/Commissione e Consiglio (T-260/97 R, Racc. pag. II-2357; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale è stata respinta la sua domanda di provvedimenti provvisori.

- 2 La ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni da essa presentate in primo grado.
- 3 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 6 marzo 1998, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire in questo procedimento.
- 4 Ai sensi dell'art. 37, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, la domanda di intervento dev'essere accolta.
- 5 Con atti depositati in cancelleria il 16 e il 17 marzo 1998, la Commissione, il Consiglio, la Repubblica francese e il Regno di Spagna hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

Fatti e procedimento

- 6 Risulta dall'ordinanza impugnata che i fatti del giudizio di merito si collocano nel contesto dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404 (GU L 47, pag. 1), e riguardano in particolare le modalità di concessione, agli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie o banane tradizionali ACP (in prosieguo: gli «importatori tradizionali»), di licenze d'importazione di banane paesi terzi e di banane non tradizionali ACP (in prosieguo: le «licenze di categoria B»).
- 7 Come è ricordato nel punto 4 dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 404/93 ogni importatore tradizionale riceve licenze di categoria B in base ai quantitativi medi di banane comunitarie o tradizionali ACP che ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici (in prosieguo: i «quantitativi di riferimento»).

- 8 L'art. 30 del regolamento n. 404/93 dispone che, «se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere da luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 27, le misure transitorie stimate opportune».
- 9 Risulta in sostanza dai punti 8-15 dell'ordinanza impugnata che dal 1993 la ricorrente, importatore tradizionale di banane dalla Somalia, ha chiesto ripetutamente alla Commissione di attribuirle un numero supplementare di licenze di categoria B, giacché i quantitativi di banane che era riuscita a importare dalla Somalia negli anni successivi al 1990 e che erano stati presi in considerazione, come quantitativi di riferimento, per determinare le licenze di categoria B alle quali aveva diritto erano anormalmente bassi tenuto conto dei quantitativi da essa importati negli anni 1988-1990.
- 10 Per i particolari dei rapporti fra la ricorrente e la Commissione e dei ricorsi per carenza proposti dinanzi al Tribunale, si rinvia ai punti 15-20 dell'ordinanza impugnata.
- 11 Il 17 luglio 1997 la Commissione ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente il 27 gennaio precedente in base all'art. 30 del regolamento n. 404/93 e che riguardava il calcolo delle licenze di categoria B da attribuirle nel 1997 e negli anni successivi.
- 12 Il 25 settembre 1997 la ricorrente ha proposto un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento di detta decisione e la condanna della Comunità, in via principale, a risarcirla dei danni subiti a seguito del rifiuto della Commissione di prendere in considerazione; per il calcolo delle licenze di categoria B, i quantitativi di banane da essa importati prima del 1991 e, in subordine, a risarcirla dei danni subiti per il fatto che non era stata adottata, nell'ambito del regolamento n. 404/93, nessuna disposizione specifica che consentisse di risolvere «situazioni come quella» della ricorrente.

- 13 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 1997, la ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere che il Presidente del Tribunale, da un lato, sospendesse la decisione della Commissione 17 luglio 1997, dall'altro, ingiungesse alla Commissione stessa di calcolare le licenze di categoria B spettanti alla ricorrente per il 1998 sulla base del suo quantitativo di riferimento relativo al periodo 1988-1990, in subordine, di calcolare dette licenze in base al suo quantitativo di riferimento relativo al periodo 1989-1991 ovvero applicando i criteri indicati dal Parlamento europeo nell'emendamento n. 8 alla proposta di modifica del regolamento n. 404/93 presentata dalla Commissione l'8 marzo 1996 e, in ulteriore subordine, di versare alla ricorrente un aiuto finanziario pari al valore di mercato delle licenze di categoria B da calcolarsi secondo uno dei criteri sopra esposti.

L'ordinanza impugnata

- 14 Con l'ordinanza impugnata il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.
- 15 Dopo un richiamo dei presupposti alla cui sussistenza è subordinato il riconoscimento di un'urgenza che giustifichi l'adozione di provvedimenti provvisori, l'ordinanza impugnata contiene un esame particolareggiato delle molteplici circostanze fatte valere in proposito dalla ricorrente.
- 16 Deriva dall'ordinanza impugnata che la ricorrente ha fatto valere in sostanza che le sue importazioni di banane tanto dalla Somalia quanto da altri paesi ACP erano diminuite, suo malgrado, dopo il 1990, il che aveva determinato una diminuzione delle licenze di categoria B ad essa concesse e l'aveva quindi obbligata a ridurre anche le sue importazioni dai paesi terzi. Questo andamento negativo delle sue attività l'avrebbe quindi indotta a contrarre debiti presso il suo principale azionista nonché a dimezzare il suo personale. Secondo la ricorrente questa situazione l'avrebbe costretta, ad un certo momento, a cessare definitivamente le sue attività in mancanza della concessione di licenze di categoria B supplementari.

- 17 Il Presidente del Tribunale ha esaminato consecutivamente le affermazioni della ricorrente relative all'andamento del suo fatturato e a quello delle sue importazioni.
- 18 Così, egli ha rilevato che il fatturato della ricorrente negli ultimi anni era aumentato nel 1995 e nel 1996 e che l'impresa aveva realizzato un attivo nel 1994 e nel 1995. Quanto alle difficoltà finanziarie addotte dalla ricorrente, dall'ordinanza impugnata risulta, da un lato, che esse non sono state comprovate e, dall'altro, che il fatto che la ricorrente abbia dovuto, a suo dire, chiedere un aiuto finanziario per sussistere non sarebbe, comunque, affatto pertinente per valutare le sue condizioni economiche e le sue concrete possibilità operative, poiché si trattava di un'operazione meramente interna al gruppo al quale apparteneva.
- 19 Per quanto riguarda il volume delle importazioni di banane effettuate dalla ricorrente, risulta dall'ordinanza impugnata che, pur se ha subito una contrazione nel 1993, esso è tuttavia aumentato nel 1995 e nel 1996 e doveva raggiungere le 20 000 tonnellate nel 1997 (27 000 tenendo conto delle importazioni di un'altra impresa appartenente allo stesso gruppo della ricorrente). Il giudice dell'urgenza ha rilevato inoltre che il calo delle importazioni negli anni 1991 e successivi si spiegava in parte con la perdita di competitività delle banane somale e che l'aumento dei costi di trasporto addotto dalla ricorrente non era stato dimostrato.
- 20 Per tutti questi motivi, si giunge alla conclusione, nei punti 54 e 55 dell'ordinanza impugnata, che si deve escludere un rischio imminente di danni gravi e irreparabili, sia in termini di sopravvivenza sia in termini di situazione sul mercato gravemente compromessa, e che, non sussistendo il presupposto dell'urgenza, la domanda di provvedimenti provvisori dev'essere respinta senza necessità di esaminare il requisito del *fumus boni juris*.

Argomenti delle parti

- 21 Nel ricorso in esame la ricorrente deduce un motivo unico, relativo all'errata applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e dell'art. 186 del Trattato CE.

- 22 Tale motivo è articolato in due parti.

- 23 Nella prima parte la ricorrente critica in sostanza il giudice dell'urgenza per il modo in cui ha valutato la sua situazione materiale per stimare l'urgenza della sua domanda. Nella seconda parte sostiene che il giudice dell'urgenza avrebbe dovuto applicare direttamente l'art. 30 del regolamento n. 404/93, relativamente al quale il presupposto dell'urgenza sarebbe meno rigoroso, invece di far riferimento ai presupposti per l'applicazione dell'art. 186 del Trattato.

- 24 Per quanto riguarda la prima parte del motivo, la ricorrente rileva in particolare che il giudice dell'urgenza non si è limitato a prendere in considerazione, come avrebbe dovuto, l'enorme contrazione delle sue importazioni dai paesi terzi a titolo di operatore di categoria B, verificatasi nel 1997 a causa di un anomalo periodo di riferimento, ma ha tenuto conto anche di tutte le altre importazioni da essa effettuate nel medesimo anno.

- 25 Del pari a torto il giudice dell'urgenza avrebbe preso in considerazione le importazioni di un'altra società appartenente allo stesso gruppo della ricorrente. A questo proposito la ricorrente si richiama a due sentenze della Corte di cassazione italiana, che essa considera pertinenti poiché nella fattispecie trattasi di società di diritto italiano, dalle quali risulterebbe che i legami di azionariato tra società per azioni non escludono personalità giuridiche distinte e autonome qualità d'imprenditore.

- 26 Nella seconda parte del motivo la ricorrente si basa sulla sentenza 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port (Racc. pag. I-6065), per sostenere che, quando, come nella fattispecie, la Commissione si rifiuta di agire in base all'art. 30 del regolamento n. 404/93 e il giudice dell'urgenza è adito con una domanda di provvedimenti provvisori per ovviare a tale carenza, detto giudice è tenuto a sostituirsi alla Commissione nell'applicazione dell'art. 30, anche a titolo cautelativo. In un caso del genere il presupposto dell'urgenza non potrebbe essere valutato secondo i normali criteri applicati per l'adozione di provvedimenti provvisori, ma sussisterebbe automaticamente qualora un importatore veda diminuire la quantità di licenze rilasciategli per motivi che non dipendono dalla sua libera scelta o dalle normali alee del commercio. La ricorrente sottolinea in particolare che in questo ambito non è necessario che sia minacciata la sopravvivenza dell'impresa. Essa aggiunge che tale pregiudizio è per definizione irreparabile quando deriva da una normativa ingiusta e discriminatoria e tocca la sfera delle libertà fondamentali.
- 27 Le altre parti del procedimento sostengono, in primo luogo, che gli argomenti della ricorrente tendenti a mettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal giudice dell'urgenza devono essere considerati irricevibili.
- 28 Il Regno di Spagna osserva anche che la domanda è irricevibile per il motivo che, deducendo l'erroneità dell'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, la ricorrente solleva la questione di merito per la quale il Tribunale è adito nell'ambito del procedimento principale.
- 29 In secondo luogo le parti si adoperano per respingere l'argomento della ricorrente secondo cui il giudice dell'urgenza avrebbe dovuto applicare direttamente l'art. 30 del regolamento n. 404/93. Secondo la Commissione e il Consiglio, la citata sentenza T. Port non ha modificato i presupposti per l'applicazione dell'art. 186 del Trattato alla luce dell'art. 30 del regolamento n. 404/93. Il Consiglio aggiunge che, se si accogliesse la tesi della ricorrente, il riconoscimento della sussistenza del *fumus boni juris* comporterebbe automaticamente il riconoscimento dell'urgenza.

- 30 Il Consiglio e il Regno di Spagna considerano inoltre che, applicando l'art. 30 del regolamento n. 404/93 il giudice dell'urgenza non adotterebbe un provvedimento provvisorio, ma anticiperebbe la pronuncia sul ricorso principale. Il Regno di Spagna rileva inoltre che si tratterebbe di un'usurpazione, da parte del giudice dell'urgenza, della competenza della Commissione ex art. 30 del regolamento n. 404/93, laddove la Commissione gode di un ampio potere discrezionale.
- 31 La Commissione aggiunge infine che, quand'anche il giudice dell'urgenza dovesse applicare l'art. 30 del regolamento n. 404/93, si dovrebbe considerare che, comunque, i presupposti per l'applicazione di tale disposizione non sussistevano.
- 32 Poiché le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per consentire di statuire sul ricorso, non è necessario sentire le loro spiegazioni orali.

Giudizio

- 33 Occorre rilevare, anzitutto, che, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato e dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitato alle questioni di diritto e dev'essere basato su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi del ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
- 34 Queste disposizioni si applicano anche ai ricorsi proposti ai sensi dell'art. 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia [ordinanze del Presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 18, e 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 44].

- 35 Di conseguenza, in quanto mette direttamente in discussione il modo in cui il giudice dell'urgenza ha valutato la situazione materiale della ricorrente, la prima parte del motivo dedotto a sostegno del ricorso dev'essere dichiarata irricevibile.
- 36 Per quanto riguarda la gravità e l'irreparabilità del danno asserito, giustamente la valutazione della situazione materiale della ricorrente è stata effettuata nell'ordinanza impugnata, prendendo segnatamente in considerazione le caratteristiche del gruppo al quale essa era collegata a motivo del suo azionariato (v., in questo senso, ordinanza del presidente della Corte 7 marzo 1995, causa C-12/95 P, *Transacciones Marítimas e a./Commissione*, Racc. pag. I-467, punto 12, e ordinanza del presidente del Tribunale 4 giugno 1996, causa T-18/96 R, *SCK e FNK/Commissione*, Racc. pag. II-407, punto 35).
- 37 Quanto all'argomento basato sulla giurisprudenza della Corte di cassazione, è sufficiente rilevare che dai brani citati dalla ricorrente emerge che tali sentenze riguardano questioni relative al diritto della responsabilità e al diritto fallimentare che sono comunque non pertinenti nell'ambito della valutazione dell'urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti.
- 38 Nemmeno la seconda parte del motivo dedotto a sostegno del ricorso, relativa all'art. 30 del regolamento n. 404/93 e alla citata sentenza T. Port, può comprovare l'esistenza di un errore di diritto nell'ordinanza impugnata.
- 39 Risulta infatti dal punto 55 di quest'ultima che la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta a motivo dell'insussistenza dell'urgenza dei provvedimenti richiesti, senza che ne sia stato esaminato il *fumus boni juris*, attinente ai presupposti per l'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93.

- 40 Di conseguenza, motivi relativi alla sussistenza di un *fumus boni juris*, ma che non contestano l'insussistenza dell'urgenza dei provvedimenti richiesti, non possono determinare l'annullamento, anche solo parziale, dell'ordinanza impugnata (ordinanza 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, citata, punto 31).
- 41 Per il resto, gli argomenti prospettati a sostegno del ricorso e secondo i quali, in un caso come quello di specie, il giudice dell'urgenza dovrebbe comunque sostituirsi alla Commissione ai fini dell'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 non possono, neanch'essi, essere accolti.
- 42 Infatti, nella citata sentenza T. Port la Corte si è limitata ad affermare in sostanza che il diritto ad una tutela giurisdizionale comprende, nell'ambito di un ricorso per carenza contro un'istituzione che avrebbe omesso di emanare un atto, la possibilità di chiedere al giudice comunitario di adottare provvedimenti provvisori in base all'art. 186 del Trattato.
- 43 Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, da tale sentenza non deriva affatto che, in un caso del genere, le condizioni alle quali è subordinata l'adozione di provvedimenti provvisori da parte del giudice dell'urgenza differiscano dalle condizioni generali del procedimento sommario.
- 44 Mentre l'art. 30 del regolamento n. 404/93 autorizza la Commissione — e, a seconda delle circostanze, glielo impone — a disciplinare definitivamente taluni casi di eccessiva iniquità, il giudice dell'urgenza, adito nell'ambito di un ricorso principale contro l'azione o l'inerzia di detta istituzione, deve unicamente adottare i provvedimenti provvisori che risultano necessari per evitare che, prima che venga emessa una decisione nel merito, il ricorrente subisca danni gravi e irreversibili che non potrebbero essere riparati qualora il ricorso principale fosse accolto con l'emanda sentenza.

- 45 L'argomento della ricorrente dev'essere quindi respinto in quanto avrebbe l'effetto di indurre il giudice dell'urgenza ad adottare misure che eccedono i provvedimenti necessari per la piena efficacia della futura decisione definitiva.
- 46 Infine, nemmeno l'argomento della ricorrente secondo il quale il danno prospettato sarebbe per definizione irreparabile «poiché tocca la sfera delle libertà fondamentali» può essere accolto.
- 47 Infatti, non basta dedurre astrattamente una lesione di diritti fondamentali, nel caso di specie il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio delle attività professionali, per provare che il danno che potrebbe derivarne sarebbe necessariamente irreparabile.
- 48 Da tutte le considerazioni sopra svolte consegue che il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

- 49 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché è rimasta soccombente, la ricorrente dev'essere condannata alle spese di questo procedimento.
- 50 La Repubblica francese e il Regno di Spagna, intervenienti, sopporteranno le loro spese conformemente all'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **La Camar Srl è condannata alle spese.**
- 3) **La Repubblica francese e il Regno di Spagna sopporteranno le loro spese.**

Lussemburgo, 15 aprile 1998

Il Cancelliere

R. Grass

Il Presidente

G. C. Rodríguez Iglesias